REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/82 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 978/82 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe d'albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 978/82 [1], il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate, a dazio di 8,3 %, per le polpe di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia; che il regolamento (CEE) n. 3590/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia [2], dispone che il dazio applicabile nel quadro di detto contingente tariffario deve essere ridotto al 4,7 % a decorrere dal 1° gennaio 1983;

che, pertanto, è necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 978/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 978/82, è sostituito dal testo seguente:

«2. Nel limite di detto contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a tali prodotti è sospeso al 4,7 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

---

[1] GU n. L 115 del 29. 4. 1982, pag. 4.

[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.